

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

REGOLAMENTO ALLEGATO A

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 oltre IVA, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A, allegata.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - 4.1. Può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - 4.2. Deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
 - 4.3. Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - 4.4. Deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo;
 - 4.5. Deve essere ridotto ad € 40,00 oltre IVA per il primo scaglione ed € 50,00 oltre IVA per tutti gli altri scaglioni, oltre le spese di avvio del procedimento, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alle metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero la nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati al comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Frosinone lì 31-12-2011